

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORRONO

Il Signor Emiliano Gaudenzi, c.f. GDNMLN73H06H501J, in proprio e nella qualità di rappresentante nel Consiglio di Istituto e di genitore della figlia Chiara Gaudenzi alunna dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Leonardo da Vinci" con sede in Roma, via Cavour 258, rappresentanti e difesi dagli avvocati Carla Luciani (c.f. LCNCRL63E45H501H, PEC carlaluciani@ordineavvocatiroma.org), Ilaria Conte (c.f. CNTLRI66P65H501S, PEC ilariaconte@ordieavvocatiroma.org), Michele Bartolazzi (c.f. BRTMHL68M24H501N, PEC michelebarlotazzi@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ilaria Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti 99, come da procura a margine del presente atto

Il sottoscritto Emiliano Gaudenzi delegano gli avvocati Carla Luciani, Ilaria Conte, Michele Bartolazzi a rappresentarli e difenderli, anche disgiuntamente, nel giudizio cui si riferisce l'atto steso a lato, con ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti. A tal fine eleggono domicilio in Roma, via Ennio Quirino Visconti 99, presso lo studio dell'avv. Ilaria Conte

(Emiliano Gaudenzio)

Vera la firma

CONTRO

la Città Metropolitana di Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*

(Avv. Carla Luciani)

E NEI CONFRONTI

- Del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore *pro tempore*;
- Del Comune di Roma, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- Del I Municipio di Roma, in persona del Presidente *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- delle note della Città Metropolitana di Roma Capitale Prot. CMRC-2023-0194877 del 5/12/2023 e Prot. CMRC-2023-0202452 del 15/12/2023, relative

alla destinazione ad uffici del MIUR degli spazi del secondo piano e del seminter-rato dell'edificio scolastico di via Cavour 258 (Roma) (DOC. 1-2);

- di ogni atto presupposto e conseguente, e specificamente dei provvedimenti, di cui non si conoscono gli estremi e di cui si chiede in via istruttoria l'esibizione, con i quali la Città Metropolitana ha assegnato il piano terra, il piano primo e, ultimamente, il piano secondo dell'edificio scolastico di via Cavour 258 agli uffici del MIUR.

*** **

FATTO

1. L'Istituto di Istruzione Statale "Leonardo da Vinci" è una istituzione scolastica che negli anni ha consolidato la sua posizione di rilievo nel panorama dell'istruzione pubblica. Con un'articolata offerta formativa (Istituto Tecnico Economico e Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale, Corsi Serali. La scuola conta oggi oltre 800 studenti, divisi in 34 classi, con una significativa espansione degli iscritti negli ultimi anni.

Si osserva del resto che in tutte le scuole superiori con sede nel centro si è assistito negli anni recenti ad un notevole incremento delle domande di iscrizione, domande che alti istituti del territorio si vedono costrette a respingere per mancanza di spazi (questo ad esempio il caso del Liceo Cavour, posto nell'isolato successivo e attiguo, che ha rifiutato l'iscrizione persino a ragazzi residenti nel municipio), laddove il Leonardo da Vinci ha potuto sinora accogliere tutte le domande pervenute.

Dall'anno 1909 l'Istituto Leonardo da Vinci ha la sua sede nell'edificio scolastico sito in via Cavour 258: trattasi di edificio di proprietà del Comune di Roma e trasferito in uso gratuito alla Provincia, oggi Città Metropolitana di Roma, per

effetto dell'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ("Norme per l'edilizia scolastica"): tanto risulta dalla nota .

2. Nel mese di settembre del 2016, previa delibera del commissario straordinario del consiglio di istituto (**DOC. 3-4**), su richiesta della Città Metropolitana, venivano concessi in uso all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione taluni locali al primo piano e al piano terra dell'edificio, all'epoca non indispensabili per le esigenze didattiche della scuola: ai tempi infatti l'Istituto disponeva ancora di una sede distaccata presso l'edificio Duca degli Abruzzi in via Palestro 38 (oggi ceduta ad altro istituto scolastico), oltre ad avere un numero minore di iscritti, e solo 13 classi attive. Ulteriori due locali al piano terra venivano concessi in uso all'Ufficio Scolastico Regionale con delibera del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2017 (**DOC. 5**).

3. Successivamente, con delibere del Consiglio di Istituto del 13 luglio 2018 (**DOC. 6**) venivano concessi all'Ufficio Scolastico Regionale anche un gran numero di locali siti al secondo piano dell'edificio. Tuttavia, tali locali del secondo piano non furono mai consegnati dalla Scuola all'Ufficio Scolastico Regionale, e anzi, il 24 giugno del 2020 il Consiglio di Istituto deliberò di rinviarne la consegna (**DOC. 7**), stanti le sopravvenute necessità di spazi per la didattica conseguente all'emergenza COVID-19.

Peraltro, in data 13 marzo 2023, il Consiglio di Istituto, rilevato che il numero delle classi era nel frattempo aumentato (22 classi con numeri costantemente in aumento), e considerati diversi rilievi critici sulla legittimità delle concessioni in uso di spazi scolastici disposti in passato in favore degli uffici del Ministero, deliberò di revocare definitivamente la concessione all'Ufficio Scolastico Regionale dei locali del secondo piano dell'edificio (**DOC. 8**).

Si precisa che i suddetti locali del secondo piano sono tuttora in consegna e in uso alla scuola, stante che alla delibera del 2018 che le concedeva all'Ufficio Scolastico Regionale del M.I.U.R non è mai stata data attuazione. Ed infatti, con nota in data 14/11/2023, Prot. 3709/2023 (**DOC. 9**), il Dirigente Scolastico comunicava alla Città Metropolitana l'indisponibilità di spazi da poter destinare ad uffici al secondo e terzo piano, stante che tutti gli spazi in quei piani necessitano per la didattica della scuola.

4. Tuttavia la Città Metropolitana di Roma, con note Prot. CMRC-2023-0194877 del 5/12/2023 e Prot. CMRC-2024-0202452 del 15/12/2023 (provvedimenti impugnati) comunicava all'Istituto Leonardo da Vinci l'avvio dei sopralluoghi finalizzati ai ***"Lavori di riqualificazione degli spazi e degli impianti del secondo piano e del locale seminterrato dell'immobile di via Cavour, 258, da destinare ad uffici del MIUR"***, dimostrando così l'intenzione di sottrarre definitivamente all'uso scolastico anche il secondo piano dell'edificio per destinarlo agli uffici ministeriali, come già avvenuto per il piano terra e per il piano primo, e manifestando di voler confinare la scuola ai più angusti spazi del terzo e ultimo piano, se non di volerla in ultima analisi espellere completamente.

5. Infine, il Consiglio di Istituto del Leonardo da Vinci, nella seduta del 11 gennaio 2024, ha preso atto della crescente necessità di spazi dell'istituto scolastico, che attualmente dispone dei soli piani secondo e terzo dell'edificio, essendo il primo piano e la massima parte del piano terra occupato dagli uffici del Ministero: per far fronte all'aumento degli iscritti nel corrente anno scolastico è stato necessario smontare il laboratorio 301 del terzo piano e svuotare una stanza adibita a magazzino per avere maggiori spazi, anche in considerazione del fatto che le classi sono numerose, con una consistenza media nelle prime e nelle

seconde di 28 alunni per classe. Occorrono inoltre locali spaziosi per l'allestimento delle aule laboratorio le cui attrezzature sono state acquistate con fondi PNRR.

In considerazione di ciò, in data 11/01/2024 il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere la restituzione all'Istituto scolastico anche degli spazi del primo piano, per far fronte alle evidenziate esigenze didattiche; demandando al Dirigente Scolastico di formalizzare tale richiesta alla Città Metropolitana (**DOC. 10**).

La richiesta di restituzione alla scuola dei locali attualmente occupati dall'Ufficio Scolastico Regionale deliberata dal Consiglio di istituto è stata trasmessa alla Città Metropolitana dal Dirigente Scolastico in data 30 gennaio 2024 (**DOC. 11**) e ad oggi non ha avuto riscontro.

*** **

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 297 del 1994.- Il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), agli artt. 83 e seguenti, detta norme in materia di attrezzature e edilizia scolastica. L'art. 96 consente agli enti locali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole, per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni: al comma 4 prevede che *"Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale".* Tale disposizione viene completamente

disattesa dai provvedimenti impugnati, laddove l'Amministrazione resistente sembra aver strumentalizzato le deliberazioni del Consiglio di istituto, al fine di sottrarre i tre quarti dell'edificio all'uso scolastico, in modo permanente (e non limitatamente agli orari extrascolastici) nonché in via definitiva e non temporanea: l'edificio è infatti già da oltre 5 anni occupato dagli uffici del MIUR al piano terra e all'intero primo piano, manifestandosi ora la volontà di estendere tale abusiva occupazione anche al secondo piano.

2. Violazione della legge n. 23 del 1996.- A sua volta, la legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel riconoscere che *"Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico"* (art. 1 comma 1), prevede una programmazione di interventi volti a garantire innanzitutto "il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule" (art. 1 comma 2). Attribuisce poi ai Comuni la competenza per la realizzazione, fornitura e manutenzione degli edifici sede di scuole materne, elementari e medie (scuole del primo ciclo); e alle Province quella relativa agli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondarie superiori (scuole del secondo ciclo).

L'art. 8 comma 1 prevede che gli immobili di proprietà comunale utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche superiori (quale l'edificio scolastico sede del Leonardo da Vinci), siano trasferiti alle province in uso gratuito, **con vincolo di destinazione ad uso scolastico.**

L'art. 8 comma 7 prevede che *"Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente*

territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.”

Palese la violazione di queste disposizioni, in cui incorrono i provvedimenti impugnati: disattendendo l'esigenza primaria del soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, infatti, la Città Metropolitana intende sottrarre l'edificio scolastico Leonardo da Vinci alla sua destinazione d'uso, in contrasto con le esigenze, espressamente manifestate, della scuola stessa.

Ma vi è di più: ai sensi del citato articolo 8 tale vincolo di destinazione non potrebbe essere revocato che dall'Ente proprietario (il Comune), e solo qualora non sussistessero esigenze né per le scuole superiori (di competenza provinciale) né per quelle del primo ciclo (di competenza comunale).

Ciò significa che, se anche la Città Metropolitana avesse ritenuto non più necessario per finalità scolastiche l'edificio, non avrebbe potuto disporne liberamente, ma avrebbe dovuto restituirlo al Comune quale ente proprietario. Il trasferimento in uso dell'immobile alla Provincia (oggi Città Metropolitana) è infatti strettamente legato alla destinazione scolastica, al venir meno della quale l'edificio rientra nella disponibilità dell'Ente proprietario, cioè del Comune, in prima istanza per eventuali esigenze di uso scolastico; solo subordinatamente, sulla base di formale procedimento, l'edificio potrebbe essere, dal Comune stesso, altrimenti destinato.

In sostanza, prima di poter sottrarre gli spazi destinate alle scuole al relativo vincolo di destinazione, occorre verificare che effettivamente non sussistano esigenze né a livello provinciale (per le scuole superiori) né a livello comunale (per le scuole del primo ciclo). Nel caso di specie, non solo tale verifica non risulta effettuata, ma è conclamata l'insufficienza dell'edilizia scolastica nel quadrante,

sia a livello di scuole superiori sia a livello di scuole del primo ciclo.

Sul punto può essere utile richiamare quale precedente specifico il caso deciso da Codesto Ecc.mo Tribunale con l'annullamento del provvedimento con cui l'amministrazione capitolina aveva sottratto alla destinazione scolastica l'edificio Tavani Arquati: T.A.R. Lazio, sez. II, sentenza n. 03587 del 2013, lapidariamente confermata dal Consiglio di Stato in via cautelare con ordinanza n. 4952 del 2013.

3. Incompetenza.- Sotto altro profilo, la violazione di legge di cui sopra comporta altresì il vizio di incompetenza, stante che il soggetto eventualmente preposto a poter disporre del vincolo di destinazione scolastica dell'edificio è l'Ente proprietario, cioè il Comune di Roma Capitale, e non già la Città Metropolitana cui è stato trasferito ai soli fini dell'uso scolastico.

4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nel presupposto, sviamento di potere.- I provvedimenti impugnati, nel sottrarre l'edificio scolastico Leonardo da Vinci alla sua destinazione per attribuirlo agli uffici del Ministero, evidenzia in modo emblematico le figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

Quanto al difetto di istruttoria, alcuna verifica delle necessità di spazi della scuola, e meno che mai degli altri istituti superiori cui la Città Metropolitana è tenuta a provvedere, risulta sia mai stata svolta. Risulta dunque palese il difetto di qualsivoglia istruttoria sulle esigenze relative alla destinazione scolastica dell'edificio, sia nei riguardi degli altri uffici della medesima amministrazione, sia nei riguardi delle altre Amministrazioni competenti.

Quanto all'errore nel presupposto, fatto palese dall'erroneo convincimento di poter disporre dell'edificio nella qualità di ente proprietario, laddove la proprietà spetta invece al Comune di Roma.

Quanto allo sviamento di potere, in quanto l'Amministrazione utilizza un ruolo

attribuite dalla legge al fine di provvedere alle necessità delle scuole per finalità del tutto estranee, quali la fornitura di spazi per gli uffici territoriali del Ministero.

*** **

Per i motivi esposti i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato.

In via istruttoria, chiedono l'esibizione, ove esistenti, dei provvedimenti presupposti con i quali la Città Metropolitana ha destinato agli uffici del Ministero i piani terra, primo e secondo dell'edificio scolastico Leonardo da Vinci di via Cavour 258.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ricorrono gravi motivi affinché codesto Ecc.mo Tribunale conceda la sospensione del provvedimento impugnato:

(a) quanto all'evidenza dei vizi denunciati, si fa presente che essi sono compiutamente illustrati dai documenti prodotti;

(b) quanto al pericolo di danno grave e irreparabile, si sottolinea che la sottrazione all'Istituto Leonardo da Vinci di ulteriori spazi, rappresentata come concreta e imminente nel provvedimento impugnato, risulterebbe irreparabilmente compromessa l'attività didattica della scuola.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Dpr n. 115 del 2002 si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti in copia fotostatica:

1) nota della Città Metropolitana di Roma Capitale Prot. CMRC-2023-0194877 del 5/12/2023;

2) nota della Città Metropolitana di Roma Capitale Prot. CMRC-2023-0202452 del 15/12/2023;

3) verbale commissario straordinario del Consiglio di istituto n. 3 del 23/9/2016;

4) verbale commissario straordinario del Consiglio di istituto n. 4 del 27/9/2016;

5) verbale Consiglio di istituto n. 11 del 25/10/2017;

6) verbale Consiglio di istituto n. 17 del 13/7/2018;

7) verbale Consiglio di istituto n. 6 del 24/6/2020;

8) verbale Consiglio di istituto n. 3 del 13/3/2023;

9) nota del D.S. del 14/11/2023, Prot. 3709/2023;

10) estratto verbale Consiglio di Istituto 11/01/2024;

11) Lettera trasmissione del D.S. Prot. 482 del 30/01/2024.

Roma, 31 gennaio 2024

Avv. Carla Luciani

Avv. Ilaria Conte

Avv. Michele Bartolazzi

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

lo sottoscritto Avv. MICHELE BARTOLAZZI (C.F. BRTMHL68M24H501N), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, in qualità di procuratore e difensore del Sig. EMILIANO GAUDENZI (C.F. GDNMLN73H06H501J), come da procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, Ricorso TAR in originale informatico firmato digitalmente (nome del file "RICORSO.pdf") e PROCURA in originale informatico firmato digitalmente (nome del file "PROCURATAR.pdf") a:

1. Città Metropolitana di Roma Capitale e in persona del Sindaco pro tempore, all'indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it estratto dal Registro PP.AA.

2. Ministero dell'Istruzione e del merito e in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati presso il loro procuratore Avv. Avvocatura Generale dello Stato in Roma (domiciliato ex lege), all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.

3. Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, all'indirizzo PEC dge-fid@postacert.istruzione.it estratto dal Registro PP.AA.

4. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo PEC drla@postacert.istruzione.it

5. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo PEC drla.contenzioso@postacert.istruzione.it estratto dal Registro PP.AA.

6. Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore all'indirizzo PEC protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it estratto dal Registro PP.AA.

7. Municipio Roma I Centro in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo PEC protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it estratto dal Registro PEC pubblicato dall'ente.

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente michelebartolazzi@ordineavvocatiroma.org iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ROMA, 1 febbraio 2024